



CITTA' DI CAMPOSAMPIERO

Piazza Castello, n° 35 - 35012 Camposampiero
Telefono 049/9315211 - Fax 049/9315200
e-mail: tributi@comune.camposampiero.pd.it
UFFICIO TRIBUTI

Prot. n. 17065/14

lì, 27.10.2014

Reg. Ord. n. 54/14

MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER USO FAMILIARE

IL SINDACO

- **VISTO** il Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle carni approvato con R.D. n. 3298 del 20.12.1928;
- **VISTI** i regolamenti CE n. 178/02, 852/04, 853/04, 2075/05 e 1099/09;
- **VISTO** il Decreto Legislativo n. 200/10;
- **VISTA** la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3888 del 31/12/2001 e s.m. e i.;
- **VISTA** la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3710 del 20/11/2007 e s.m. e i.;
- **VISTO** la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2560 del 16/09/2008;
- **VISTA** la proposta del direttore del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'Az. ULSS n. 15 "Alta Padovana";
- **RITENUTO** necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, regolamentare la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio in modo da garantire l'ispezione delle carni e le verifiche sul rispetto del benessere degli animali;

ORDINA

- 1) La macellazione dei suini a domicilio, fino ad un massimo di due capi e per **l'esclusivo consumo domestico privato**, è consentita nel periodo compreso dal 2 novembre 2014 al 28 febbraio 2015.
- 2) Coloro che intendano macellare altri suini oltre ai due consentiti, coloro che intendano farlo in un periodo diverso da quello indicato al punto 1), e quanti intendano farlo a scopo di commercio, dovranno macellare gli animali presso un macello autorizzato, anziché, presso il proprio domicilio.
- 3) Gli interessati, almeno 3 giorni prima della macellazione, devono presentare domanda a questo Comune, corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento con bollettino di CCP in favore dell'Az. ULSS 15 – Cittadella – Servizio Tesoreria (CC n. 16568354 – causale 0052) come segue:

- macellazione di un suino.....€ 21,00
- macellazione di due suini (nella stessa giornata).....€ 25,00

- 4) E' vietata la macellazione nel pomeriggio del sabato, nei giorni festivi e nelle ore notturne.
- 5) È vietata la macellazione dei suini per conto di terzi; **è vietata altresì qualsiasi forma di commercializzazione delle carni o dei prodotti ottenuti dalla loro lavorazione,** dei suini macellati per il consumo domestico privato.
- 6) Il proprietario o una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario, dovrà procedere alla macellazione dei suini assicurando:
 - che agli animali siano risparmiati dolori, ansia e sofferenze evitabili;
 - che gli animali siano abbattuti esclusivamente previo stordimento con pistola a proiettile captivo.
- 7) La lavorazione delle carni potrà iniziare soltanto una volta effettuata la visita sanitaria post mortem da parte del Veterinario Ufficiale che rilascerà apposita attestazione dell'esito della stessa. Al Veterinario Ufficiale dovrà essere esibita l'apposita documentazione (Mod. 4 all. al DPR n. 320/54) circa la provenienza degli animali.

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa verrà data la più ampia diffusione a cura dei Servizi Veterinari dell'Azienda U.L.S.S. n. 15 - Alta Padovana.

I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE.

Dalla Residenza Municipale, li 27/10/2014



IL SINDACO
Maccarrone Katia

Katia Maccarrone